

Una giustizia sempre più costosa

Una giustizia sempre più costosa. Aumenti al contributo unificato al ritorno delle vacanze - Contributo unificato: 1) aumento del 10% previsto dalla finanziaria in corso di approvazione. Il maxi emendamento, approvato al senato al D.D.P. n. 2228 (conversione in legge del decreto legge 78/2010), ha modificato l'art 13 del DPR 115/2002 stabilendo il nuovo contributo unificato 2) aumenti nel processo amministrativo previsti dal D.lgs 104/2010. L'art. 3 delle norme di coordinamento prevede che il contributo unificato dovrà essere pagato anche per il ricorso incidentale e motivi aggiunti contenenti domande nuove a partire dal 16.9.2010

Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato.

Da ultimo dalla manovra finanziaria Luglio 2010

Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

- a) euro **33 (30)** per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro **77 (70)** per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro **187 (170)** per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro **374 (340)** per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro **550 (500)** per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro **880 (800)** per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro **1.221 (1.110)** per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro **220 (200)**. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro **30**. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro **132 (120)**.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. [Abrogato].

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e'

Una giustizia sempre più costosa

di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato art. 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»